

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

REGOLAMENTO

per l'applicazione del

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

Titolo 1° : DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Definizioni.....	3
Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento	4
Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone	5
Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI	6
Capo 1° - OCCUPAZIONI.....	6
Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.....	6
Capo 2°: LA CONCESSIONE	7
Articolo 5 - Richiesta di occupazione.....	7
Articolo 6 - Istruttoria della richiesta.....	8
Articolo 7 - Contenuto e rilascio della concessione.....	9
Articolo 8 - Durata e Titolarità della concessione	10
Articolo 9 - Rinnovo e disdetta della concessione	11
Articolo 10 - Obblighi del concessionario	12
Articolo 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	13
Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione	14
Articolo 13- Occupazioni abusive	15
TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE.....	16
Capo I° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE	16
Articolo 14 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione.....	16
Articolo 15- Criteri per la determinazione della tariffa	17
Articolo 16 - Commisurazione dell'area occupata	18
Articolo 17 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti.....	19
Articolo 18 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee	20
Articolo 19 - Tariffa del canone per particolari occupazioni	21
Articolo 20 - Soggetto passivo.....	22
Titolo IV : RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO.....	23
Articolo 21 - Versamento per occupazioni permanenti	23
Articolo 22 - Norme comuni per il versamento	24
Articolo 23- Riscossione coattiva	25
Articolo 24- Rimborsi.....	26
Articolo 25 - Sanzioni e contenzioso	27
Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	28
Articolo 26 - Disposizioni finali	28
Articolo 27 - Disposizioni transitorie	29
Allegato A) a deliberazione Consiliare n. del 21.12.98	30

Titolo 1° : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per " canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- per " concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per " occupazione " o " occupare ", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per " Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per " suolo pubblico" o " spazio pubblico ", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, la misura, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il Responsabile del V Settore Polizia Municipale designato ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In particolare, il funzionario comunale:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito atto di concessione o di diniego;
 - cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, riscossione, anche coattiva , ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - redige i ruoli di riscossione coattiva;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e quelle realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
2. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art.27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.
3. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
4. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
5. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata anche a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

Capo 2°: LA CONCESSIONE

Articolo 5 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 1 deve presentare apposita domanda all'Ufficio protocollo generale, che ne rilascia ricevuta, per ottenere il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta e la superficie di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare, eventuali planimetrie e altri documenti, se richiesti dal Funzionario responsabile;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) l'inizio, la fine, la frequenza dell'occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario;
 - g) l'impegno al pagamento dei canoni annuali futuri, nel caso di concessioni permanenti;
 - h) l'impegno al ripristino immediato, dopo l'occupazione, in caso di danni al manto stradale e ad altri beni pubblici;
 - i) l'impegno a tenere indenne il Comune da ogni pretesa azione di risarcimento per danni causati a terzi;
 - l) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
4. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio protocollo generale che lo trasmette al Funzionario competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
5. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 6 ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico di durata non superiore a ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 6 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del V Settore Polizia Municipale il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Articolo 7 - Contenuto e rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 5;
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art.10;
 - f) la facoltà di adeguare l'entità del canone, ai sensi del successivo art.15;
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito atto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'Ufficio interessato comunica all'ufficio ragioneria l'importo del canone per l'accertamento contabile.
6. Il canone per le concessioni permanenti decorre dal 1° giorno del mese di occupazione.
7. Il funzionario incaricato cura la riscossione dei canoni relativi agli anni successivi, per quanto attiene le concessioni permanenti e per quelle temporanee ricorrenti.
8. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione realizzata.

Articolo 8 - Durata e Titolarità della concessione

1. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.
2. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
3. E' richiesto nuovo atto di concessione anche nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale inalterata.
4. Non è richiesto nuovo atto di concessione nei casi di trasferimento di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità.

Articolo 9 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il mancato pagamento del canone già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
4. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
5. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 3. La disdetta anticipata non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 10 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo com'era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di ordine e interesse pubblico, di tutela della circolazione stradale, dell'igiene, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
3. La revoca e la sospensione non danno diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
5. La concessione rilasciata al precedente occupante non comporta ulteriore canone per l'anno in corso, a superficie invariata.

Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, trascorsi inutilmente 30 giorni dal termine previsto;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

3. La decadenza, dichiarata dal Funzionario competente in corso d'anno, non comportano la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto.

Articolo 13- Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate occupazioni temporanee.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art.25 , in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale: qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo I° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 14 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle di seguito elencate.
2. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

COSAP

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI

1- PERMANENTI

A - SUOLO PUBBLICO

- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Distributori ed espositori di merce all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Gazebo

B- SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

- Condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio di erogazione di pubblici servizi

2- TEMPORANEE

A- SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Distributori ed espositori di merce all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Spettacoli viaggianti
- Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Gazebo

ESENZIONI

1 – PERMANENTI

Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate da Società di cui fa parte il Comune di Pieve di Cento per l'esercizio dei servizi di energia e idrici;
- b) le occupazioni derivanti dall'utilizzo di tende parasole o similari purchè non appoggiate sul suolo pubblico.

2- TEMPORANEE

Sono esenti dal canone di concessione

- a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni o loro Consorzi, da Enti religiosi e da Associazioni senza scopo di lucro.
- b) le occupazioni temporanee realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti
- c) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, culturali, assistenziali, celebrative, religiose, sociali ed umanitarie, sportive e ricreative, con esclusione degli spazi utilizzati da soggetti che svolgono attività economica abituale.
- d) le occupazioni temporanee effettuate dai circhi
- e) le occupazioni derivanti dall'utilizzo di tende parasole o similari purchè non appoggiate sul suolo pubblico.

Articolo 15- Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe di cui agli articoli 17 e 18 possono essere aggiornate/confermate annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 16 - Commisurazione dell'area occupata

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare, per eccesso o difetto. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
3. La superficie eccedente i 1000 mq., sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante e nell'esercizio di mestieri girovagli, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
5. Per le occupazioni permanenti effettuate nel corso dell'anno solare il canone è commisurato su base mensile con validità dal 1° del mese in cui viene effettuata l'occupazione.

Articolo 17 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui all'allegata tabella A ad "anno solare", proporzionalmente ai periodi di occupazione.
2. La misura tariffaria per aziende di erogazione pubblici servizi e per quelle che esercitano attività strumentali alle prime è determinata moltiplicando la tariffa indicata in tabella per il numero di utenti rilevati al 1° di gennaio di ogni anno; il pagamento dovrà essere eseguito in unica soluzione con scadenza il 31 marzo dell'anno di competenza.

Articolo 18 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è determinata, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare come da tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 19 - Tariffa del canone per particolari occupazioni

1. Per le occupazioni temporanee di aree realizzate per lo svolgimento di mercati tematici la tariffa unica è riferita all'intera durata del mercatino, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

Articolo 20 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dell'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione

Titolo IV : RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 21 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 31 gennaio di ciascun anno.
2. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, dal 1° giorno del mese della variazione, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste nel successivo articolo 22.
4. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'art. 4 comma 1, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Articolo 22 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune n. _____, intestato " COMUNE DI PIEVE DI CENTO - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con eventuali ulteriori modalità da individuare successivamente, anche con riferimento ad altre entrate comunali.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza 31/01, 31/05 e 30/09), qualora l'ammontare del canone sia superiore a lire un milione.

Articolo 23- Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al Concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, con previa messa in mora del debitore.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive

Articolo 24- Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario di cui all'art.3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 25 - Sanzioni e contenzioso

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n.383 concernenti la conciliazione amministrativa, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi. L'entità della sanzione verrà definita con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui all'art.3 del presente regolamento.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art.13 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
5. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
6. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se ed in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applica la normativa vigente in materia.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 27 - Disposizioni transitorie

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data.
2. Il canone concessorio, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art.63, comma 2, lettera f, del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
4. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche disciplinate da apposite convenzioni conservano validità anche successivamente al 31 dicembre 1998 alle stesse condizioni previste nelle convenzioni suddette.

Allegato A) a deliberazione Consiliare n. del 21.12.98

**TABELLA TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI**

TIPO DI OCCUPAZIONE	ATTIVITA' ECONOMICA	TARIFFA
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio	Somministrazione alimentari	55.000
	Altro commercio al minuto	40.000
Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne	TUTTE	44.000
Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo	TUTTE	44.000
Distributori ed espositori di merce all'esterno di negozi	Tabacchi	128.000
	Alimentari e altro commercio al minuto	44.000
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	TUTTE	27.500
Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi	Somministrazione alimenti e bevande	38.000
Gazebo	TUTTE	70.000
Condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio di erogazione di pubblici servizi		1.250 A UTENTE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPO DI OCCUPAZIONE	ATTIVITA' ECONOMICA	TARIFFA
Banchi di vendita e simili mercati e luoghi pubblici	TUTTE	300
Distributori ed espositori di merce all'esterno di negozi	TUTTE	350
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	TUTTE	500
Spettacoli viaggianti	TUTTE	200
Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi	Somministrazione alimenti e bevande	400
Gazebo	TUTTE	700
 Mercati tematici		1000